

STATUTO

La Società il **Rowing-Club Italiano**, costituita in Torino il 31 marzo 1888, è retta dal presente Statuto, approvato ad unanimità nella Assemblea generale dei Soci del 28 dicembre 1888 in sostituzione dello Statuto originario del 19 aprile 1888, che venne abrogato.

I.

SCOPO DELLA SOCIETÀ SUA SEDE E COMPOSIZIONE.

ART. 1.

La Società il **Rowing-Club Italiano**, è costituita onde promuovere, essenzialmente a scopo ginnastico, lo sviluppo e l'incremento del canottaggio in Italia, sia cooperando alla costituzione di Società di canottieri, sia col bandire ed organizzare Regate a remi, sia concorrendo a Regate promosse da altre Società, sia con ogni altro mezzo idoneo a conseguire lo scopo della Società.

ART. 2.

Il R.-C. I. ha la Sede Centrale in Torino e si suddivide in un numero indeterminato di Sezioni.

ART. 3.

La Società si compone di un numero indeterminato di Soci, Effettivi, Promotori ed Onorari.

Le Società di Canottieri che siano regolarmente costituite possono essere iscritte al R.-C. I.

Le signore, col titolo di *Patronessè* e colle norme stabilite per gli altri Soci, possono far parte del R.-C. I.

II.

DEI SOCI E DELLE SOCIETÀ INSCRITTE.

ART. 4.

Chi desidera appartenere al R.-C. I. nella qualità di Socio effettivo dovrà presentare regolare domanda alla Direzione della Sede Centrale od a quella della Sezione cui intende essere iscritto, facendola appoggiare da due Soci. L'accettazione è deliberata dalla Direzione a cui la domanda è diretta e se trattasi di Socio di Sezione è ratificata dalla Direzione Centrale.

Il Socio effettivo si obbliga per una quota annua di L. 18 per primo anno e di L. 12 per successivi, se iscritto alla Sede Centrale, e per quella fissata dal relativo Regolamento, se iscritto ad una Sezione.

ART. 5.

Sono dichiarati Soci Promotori quelle Autorità, Istituzioni, Municipii, Corpi morali, Cittadini o Stranieri, ecc., che, volendo aiutare la Società a conseguire il proprio scopo, si obbligassero a versare una quota annua non inferiore alle L. 100.

Seguita l'accettazione i Soci promotori verranno iscritti alla Sede Centrale del R.-C. I., od alla Sezione cui intendessero appartenere, godranno personalmente ed i corpi morali a mezzo del proprio rappresentante, di tutti i diritti comuni agli altri Soci, ed il loro nome verrà iscritto in apposito albo presso la Sede o Sezione cui apparterranno.

ART. 6.

Sono nominati Soci Onorari nelle Assemblee Generali dei Soci, su proposta della Direzione Centrale, quelle persone che, essendosi rese benemerite in modo speciale verso il R.-C. I., fossero giudicate degne di tale onorifica distinzione.

Il Socio Onorario gode di tutti i diritti riconosciuti ai Soci Effettivi e Promotori, all'atto della sua proclamazione riceve dalla Presidenza del R.-C. I. il diploma ed il distintivo perpetuo, speciali a tale categoria di Soci, ed il suo nome viene iscritto in speciale albo, un esemplare del quale viene esposto alla Sede Centrale ed in ogni Sezione.

ART. 7.

Faranno inoltre parte del R.-C. I. quelle Società di Canottieri regolarmente costituite che, richiedendolo esse, verranno accettate dalla Direzione della Sede, Centrale o della Sezione cui ne avessero rivolto domanda. L'accettazione dovrà tuttavia sempre venir ratificata dalla Direzione Centrale.

Le Società Nazionali sono tenute al pagamento di una quota annua di L. 100 e di un'altra per buon ingresso di L. 50. Tali quote vengono ridotte della metà per le Società Estere.

Le Società iscritte saranno rappresentate dal proprio Presidente o da un altro membro della Società, Socio del R.-C. I., delegato annualmente dalla Presidenza di essa.